Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 22 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 1155.
Sanzioni penali in materia di pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 993, sulla pesca con le fonti luminose;

Visti gli articoli 2, 3 e 34 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Visto l'art. 4 del R. decreto 10 settembre 1936-XIV, n. 1938, concernente l'ordinamento della Commissione consultiva e del Comitato permanente della pesca;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, riguardante l'istituzione del Commissariato generale per la pesca;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Comitato permanente della Commissione consultiva per la pesca;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque contravviene alle disposizioni emesse per il disciplinamento della pesca con le fonti luminose ai sensi del R. decreto 6 agosto 1911, n. 993, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Art. 2.

E' vietata a bordo del natante armato per la pesca la detenzione di reti o attrezzi di cui sia, in modo assoluto, proibito l'uso con l'impiego del natante stesso.
Le infrazioni alla presente disposizione sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156.
Provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125;
Visti gli articoli 160 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, 23 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, e 7 e 10, secondo comma, del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;
Ritenuta l'opportunità di comprendere la qualifica di « squadrista » fra i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi e di considerare nelle promozioni di grado, da conferirsi per merito comparativo, quali titoli di merito, l'appartenenza ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il brevetto di ferito per la causa fascista di coloro che risultino iscritti ininterrottamente al Partito dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, nonchè la qualifica di « squadrista » ed il possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 5 dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, è integrato come segue:
« 5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, coloro che abbiano la qualifica di « squadrista » e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 ».

Art. 2.

All'art. 160 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è aggiunto il seguente comma, comprensivo anche delle integrazioni di cui all'art. 23 del R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, ed agli articoli 7 e 10, secondo comma, del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706:
« Il Consiglio di amministrazione valuterà, inoltre, quali titoli di merito ai fini delle promozioni di grado, da conferire per merito comparativo, le benemerenze di guerra previste dal primo comma del presente articolo, la appartenenza ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il possesso di brevetto di ferito per la causa fascista di coloro che risultino iscritti ininterrottamente al Partito dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, nonchè la qualifica di « squadrista » ed il possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 luglio 1940-XVIII, n. 1157.
Modificazione della denominazione e dell'ordinamento degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato col R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento dell'emigrazione approvato col R. decreto-legge 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2046, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1783;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta l'opportunità di adeguare alle modificate direttive in materia di emigrazione la denominazione e l'ordinamento degli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione nel Regno;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Ispettorati dell'emigrazione nelle città marittime istituiti in base all'art. 5 del testo unico della legge sull'emigrazione e gli Uffici dell'emigrazione esistenti nelle città di Ventimiglia e di Bardonecchia assumono la denominazione di « Ispettorati di frontiera per gli Italiani all'estero ».
Gli Uffici dell'emigrazione esistenti nelle città di Udine, Torino, e Verona assumono la denominazione di « Uffici di zona per gli Italiani all'estero ».
Gli Ispettorati di frontiera e gli Uffici di zona per gli Italiani all'estero saranno diretti da funzionari del ruolo dei servizi tecnici di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931.
Gli Uffici dell'emigrazione esistenti invece nelle città di Milano, Lucca e Ferrara assumono la denominazione di « Delegazione di zona per gli Italiani all'estero » e potranno essere diretti anche da impiegati non di ruolo.

Art. 2.

Agli Uffici menzionati all'art. 1 del presente decreto è attribuita la competenza conferita dalle disposizioni vigenti agli attuali Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione.
Essi dipendono dal Ministero degli affari esteri ed uniformeranno la loro azione alle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione generale degli Italiani all'estero, presso la quale funzionerà un Ispettorato centrale per i servizi di frontiera.

Art. 3.

Alla istituzione, come alla soppressione di tali Ispettorati, Uffici e Delegazioni, nonchè alla determinazione di ogni nuova circoscrizione, sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello per le finanze.
Nulla è innovato di quanto disposto con i due ultimi commi dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 gennaio 1939, n. 306.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 43. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. 1158.
Autorizzazione al comune di Buia a continuare ad applicare fino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la istanza con la quale il comune di Buia, appartenente agli effetti dell'applicazione delle imposte di consumo alla classe *H*, in esecuzione della propria deliberazione 28 gennaio 1939, n. 4, approvata dalla G.P.A. in data 24 febbraio successivo, chiede l'autorizzazione a continuare ad applicare le imposte stesse con la tariffa della classe superiore *G*;
Sentita la Commissione centrale per la finanza locale che ha espresso parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione limitatamente al biennio 1940-1941;
Ritenuto che la domanda del Comune è giustificata da imprescindibili necessità di bilancio;
Visto l'art. 26 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Buia è autorizzato a continuare ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G* fino al 31 dicembre 1941.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII.
Approvazione della convenzione 28 maggio 1940-XVIII stipulata fra il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) e la Società anonima mineraria Monte Amiata di Roma, capitale L. 61.500.000, pel conferimento a quest'ultima dell'Azienda mineraria demaniale di Idria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 maggio 1939-XVII, n. 795 (art. 2), con la quale il Ministro per le finanze è stato autorizzato a conferire l'Azienda mineraria demaniale di Idria ad una società esistente, concessionaria di miniere di mercurio nel Regno a condizione che lo Stato ottenga il controllo della maggioranza sociale della società stessa, anche tenendo conto della partecipazione al capitale azionario di altri enti di diritto pubblico, ed a provvedere a quanto inerente e conseguente a tale conferimento;

Vista la convenzione stipulata, in forma pubblica amministrativa, il 28 maggio 1940-XVIII, n. 172 di repertorio, mediante la quale viene conferito alla « Monte Amiata Società Anonima Mineraria » con sede in Roma, il compendio denominato « Azienda Mineraria di Idria » e cioè il complesso delle miniere di mercurio, di piombo, di zinco, ecc., ed in genere tutti i diritti minerari, di ricerca e di coltivazione, quali si appartengono all'Azienda mineraria di Idria per legge e per qualsiasi titolo di acquisto, la proprietà del soprasuolo, degli edifici, degli impianti fissi e mobili, interni ed esterni, dei pozzi, delle gallerie, nonchè del macchinario, degli apparecchi ed utensili destinati alla ricerca ed alla coltivazione mineraria, delle opere e degli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, del mobilio, oggetti di cancelleria, ecc., il tutto come si possiede e si ha diritto di possedere dallo Stato, i diritti e le concessioni di derivazione di acque, le centrali di produzione dell'energia elettrica, i diritti di servitù, transito, scavo, ecc., su fondi di proprietà di terzi, e generalmente tutti gli impianti e le dotazioni, immobili, mobili, sia in uso che in disuso, che concorrono a formare l'unità industriale corrente sotto il nome di « Azienda Mineraria Demaniale di Idria » comprese le scorte ed i prodotti di lavorazione;

Ritenuto che dal conferimento rimangono esclusi soltanto i fondi liquidi in danaro, i crediti e i debiti dell'Azienda stessa, le rimanenze di mercurio metallico già in bombole, e di cinabro (solfuro di mercurio);

Ritenuto che il corrispettivo pattuito per il conferimento è costituito da n. 86.000 azioni nuove da L. 150 nominali caduna, di cui n. 78.834 di categoria *A* e n. 7.166 di categoria *B*, con godimento dal 1° gennaio 1940-XVIII;

Ritenuto che le accennate n. 86.000 azioni sono costituite dai quattro certificati seguenti, tutti intestati al Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio pubblico e mobiliare:

a) certificato nominativo n. 00073 per azioni n. 78.166, categ. *A*;

b) certificato nominativo n. 00606 per azioni n. 7.166, categ. *B*;

c) certificato nominativo n. 00074 per azioni n. 334, categoria *A*;

d) certificato nominativo n. 00075 per azioni n. 334 categoria *B*.

Ritenuto che tutti gli effetti del conferimento decorrono dal 1° gennaio 1940-XVIII;

Visto che i beni come sopra conferiti sono dettagliatamente indicati negli estratti tavolari e catastali (allegati *L* e *M*) e che sono pure dettagliatamente indicati i beni che restano in proprietà del Demanio, in quanto riconosciuti non occorrenti al servizio industriale dell'Azienda;

Ritenuto che, al fine di evitare discontinuità nell'esercizio dell'Azienda e nella produzione occorrente anche per usi bellici, è stato autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1940, il passaggio della gestione dell'Azienda con verbali 1° gennaio e 6 febbraio 1940;

Ritenuto che la Società anonima Mineraria Monte Amiata, in conseguenza di operazioni di valutazioni e di utilizzazioni, ha portato il suo capitale a lire 48.600.000, e quindi a lire 61.500.000, in conseguenza della emissione delle predette n. 86.000 azioni, portando il relativo sopraprezzo alla riserva, come confermato da nota 14 giugno 1940-XVIII della Società;

Ritenuto che, per effetto dell'art. 4 della richiamata legge, gli atti e le convenzioni stipulati in esecuzione del precedente art. 2 sono considerati, nei riguardi tributari, come compiuti nell'interesse dello Stato;

Ritenuto che, in correlazione dell'art. 2 della legge 22 maggio 1939, n. 795, il Ministero delle finanze, assieme al controllo della maggioranza sociale ha assicurata la propria rappresentanza del Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale della Società anonima Mineraria Monte Amiata, e l'aumento della riserva straordinaria vincolata, per gli utilizzi totali e parziali, alla preventiva autorizzazione dell'assemblea;

Visto il parere n. 3457 emesso dal Consiglio di Stato, sezione III, nella adunanza del 2 gennaio 1940-XVIII;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la convenzione stipulata, in forma pubblica amministrativa, il 28 maggio 1940-XVIII, n. 172 di repertorio, portante conferimento della « Azienda Mineraria Demaniale di Idria » alla « Monte Amiata Società Anonima Mineraria » in esecuzione della legge 22 maggio 1939-XVII, n. 795.

La Direzione generale del Demanio pubblico e mobiliare assumerà nelle proprie consistenze le azioni di cui alle premesse e provvederà in conformità alle disposizioni del decreto Ministeriale 20 marzo 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 detto n. 72.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1940-XVIII
Registro 12 Finanze, foglio 58

(3100)

REGIO DECRETO 16 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2477, col quale è stato compreso tra i componenti del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma statale della strada anche il direttore generale del turismo del Ministero della cultura popolare;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, col quale il dott. gr. uff. Magrini Probo fu nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada nella sua qualità di direttore generale del turismo presso il Ministero delle cultura popolare a decorrere dal 21 settembre 1938-XVI;

Ritenuto che a decorrere dal 5 giugno 1940-XVIII, in seguito alla attribuzione di altra carica al dott. gr. uff. Magrini Probo le funzioni di direttore generale del turismo sono state affidate al prefetto del Regno gr. uff. Giuseppe Toffano;

Visto l'art. 1 del R. decreto 16 giugno 1936, n. 1302;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 5 giugno 1940-XVIII il prefetto del Regno dott. gr. uff. Giuseppe Toffano, che esercita le funzioni di direttore generale del turismo presso il Ministero delle cul-

tura popolare, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma statale della strada in sostituzione del dott. gr. uff. Magrini Probo.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Torino, addì 16 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA — PAVOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1940-XVIII
Registro n. 18 *Lavori pubblici, foglio n.* 298.

(3101)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 agosto 1940-XVIII.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Calopezzati (Cosenza) e della Cooperativa agricola « Marzuchi » di Partanna (Trapani).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza) e della Cooperativa agricola « Marzuchi » di Partanna, con sede nel comune di Partanna (Trapani), le quali aziende si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) il rag. Davide Cerbella di Angelo, per la Cassa rurale di Calopezzati, con sede nel comune di Calopezzati (Cosenza);

2) il dott. Ferdinando Emanuele per la Cooperativa agricola « Marzuchi » di Partanna, con sede nel comune di Partanna (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1940-XVIII

MUSSOLINI

(3105)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1940-XVIII.

Elenco dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette banditi con decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII, col quale sono stati indetti gli esami di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, numero 1401;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modifiche al testo unico anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1939-XVII, concernente norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alla funzione di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice istituita col citato decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII, numero 17782, ed accertata la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente elenco alfabetico dei candidati risultati idonei agli esami di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, indetti con decreto Ministeriale 1° novembre 1939-XVIII:

1. Accarisi Alessandro di Ruggero.
2. Agrillo Carmelo di Salvatore.
3. Alessandro Umberto di Sebastiano.
4. Alestra Antonino di Giuseppe.
5. Amenta Pietro di Pasquale.
6. Anerdi Giulio di Giuseppe.
7. Angelico Rosario di Alfio.
8. Ascari Luciano di Giuseppina.
9. Asciuti Mario di Luigi.
10. Babbini Bruno fu Raffaele.
11. Bacchini Giuseppe fu Severino.
12. Badoer Cesare fu Francesco.
13. Baldizzone Innocenzo di Arturo.
14. Baldo Angelo di Arcangelo.
15. Balsamo Domenico di Luigi.
16. Balzano Andrea fu Gennaro.
17. Barrabini Gaetano di Nicolò.
18. Belelli Wladimiro di Cesare.
19. Bernabei Mario di Emilio.
20. Bertan Gino fu Giuseppe.
21. Bezzati Attilio di Cristoforo.
22. Bianchi Saturno fu Macario.
23. Biazzo Salvatore di Salvatore.
24. Binello Corrado fu Angelo.
25. Bolognesi Cesare fu Guido.
26. Bongiovanni Margherita fu Simone.
27. Borghesan Alfredo fu Emilio.
28. Borsellino Paolo di Giuseppe.
29. Brighina Filippo di Francesco.
30. Brignone Cesare fu Attilio.
31. Buccelli Edwin di Francesco Carlo.
32. Buccino Fedele di Antonio.
33. Calenda Amalia di Eugenio.
34. Calicchio Giuseppe di Nunzio.
35. Caligaris Giuseppe di Giovanni.
36. Caltagirone Attilio di Carlo.
37. Cannizzaro Emanuele di Gaspare.
38. Cardinali Gino di Alfredo.
39. Carli Alberto di Felice.
40. Carnesecchi Sergio fu Antonio.
41. Carnicella Domenico fu Guido.
42. Cassaro Vincenzo di Giuseppe.
43. Cavallaro Vittorio fu Dionisio.
44. Cenni Luigi di Gioacchino.
45. Chiezzi Guglielmo fu Armando.
46. Ciccone Raffaele fu Antonio.
47. Cioppa Salvatore di Carmine.
48. Ciorba Raffaele fu Ettore.
49. Ciulli Giambattista di Giuseppe.
50. Consoni Paolo di Ippolito.

51. Contadini Alfonso di Giacomo.
52. Conte Paolo fu Matteo.
53. Cosulich Mario fu Marco.
54. Cristofanelli Nicola fu Giovanni.
55. D'Atri Guido fu Attilio.
56. Del Grippo Leone fu Vincenzo.
57. Della Corte Giovanni fu Enrico.
58. Delucchi Luigi di Francesco.
59. D'Errico Cesare di Francesco Paolo.
60. D'Este Giovanni di Giuseppe.
61. Di Biagio Mario di Antonio.
62. Di Liello Alessandro.
63. Di Meglio Raimondo fu Lorenzo.
64. Durastante Otello di Isaia.
65. Fagetti Luigi di Anselmo.
66. Failla Francesco fu Antonio.
67. Fantechi Arturo fu Galileo.
68. Fattori Gualtiero fu Filiberto.
69. Ferraris Alessandro fu Pietro.
70. Ferrini Gianni di Luigi.
71. Fiascone Antonio fu Enrico.
72. Finocchiaro Edoardo fu Gaetano.
73. Fizzotti Andrea fu Francesco.
74. Folicaldi Pietro fu Giuseppe.
75. Fortunato Pietro di Antonio.
76. Fusco Ugo fu Vincenzo.
77. Gabei Luciano di Bandolino.
78. Gargano Gaetanino fu Pasquale.
79. Gaudiuso Domenica di Nicola.
80. Giambanco Giuseppe fu Pietro.
81. Giammusso Alessandro Augusto di Calogero.
82. Giannelli Gastone di Corrado.
83. Giove Francesco fu Ernesto.
84. Giraudo Dalmazzo di Antonio.
85. Giummo Francesco fu Salvatore.
86. Giustolisi Alfio di Rosario.
87. Glorioso Alberto fu Giuseppe.
88. Grassi Vittorio di Ottavio.
89. Guardasoni Guido fu Camillo.
90. Guerci Carlo fu Massimo.
91. Iavarone Luigi fu Riccardo.
92. Ingegno Attilio fu Giuseppe.
93. Lembo Vittorio di Marcello.
94. Leoni Mario fu Leone.
95. Licciardello Nicolò di Giuseppe.
96. Lombardi Domenico di Marcello.
97. Longo Giuseppe di Francesco.
98. Losso Eugenio di Antonio.
99. Lucchi Vittorio di Gaetano.
100. Magelli Clodomiro fu Oreste.
101. Magni Annibale fu Giuseppe.
102. Magno Massimiliano fu Francesco Paolo.
103. Malaguti Francesco fu Alfonso.
104. Manzone Giuliano di Domenico.
105. Marchetti Ettore di Umberto.
106. Mariani Giuseppe di Guido.
107. Marotti Ovidio fu Nicola.
108. Martini Mario fu Ernesto.
109. Martullo Giuseppe fu Bernardo.
110. Marvasi Luigi di Tommaso.
111. Marziani Guglielmo fu Giuseppe.
112. Mastrosimone Lucio di Pietro.
113. Mazzitelli Franc. Raffaele di Giuseppe.
114. Mendola Valdo fu Francesco.
115. Milano Ugo fu Vincenzo.
116. Minoli Mario di Giovanni.
117. Mistretta Vito fu Giovanni.
118. Modestini Alfredo fu Ugo.
119. Modica Luigi fu Orazio.
120. Monforte-Ferrario Luigi di Riccardo.
121. Moretti Giuseppe fu Enrico.
122. Morgia Salvatore fu Salvatore.
123. Mozzon Giacomo fu Giacomo.
124. Oddo Francesco Paolo di Filippo.
125. Oliveri Carmelo di Ignazio.
126. Pagliarin Gino di Antonio.
127. Paini Antonio fu Giuseppe.
128. Paladini Paolo fu Augusto.
129. Paladino Pietro di Carmelo.
130. Palotti o Pallotti Armando fu Alfonso.
131. Panebianco Filadelfo di Gaetano.
132. Panza Paolo di Arturo.
133. Parpaiola Giuseppe di Antonio.
134. Pecile Mario fu Antonio.
135. Pecollo Giacomo fu Bartolomeo.
136. Pelligra Rosario di Gaetano.
137. Pendino Vincenzo fu Vito.
138. Peruzzi Mario di Girolamo.
139. Petillo Gennaro di Pasquale.
140. Piazzi Antonio di Luigi.
141. Ponzano Ubaldo di Icilio.
142. Povoleri Giambattista di Pietro.
143. Procura Alberto di Giuseppe.
144. Quattrocchi Salvatore di Pasquale.
145. Raffa Carmelo di Francesco.
146. Ratti Umberto fu Giuseppe.
147. Ravaggi Guido fu Archimede.
148. Regazzo Felice di Giuseppe.
149. Ressa Donato di Giovanni.
150. Ricci Aldo di Francesco.
151. Rispoli Ettore di Mario.
152. Rizzato Mario di Vittorio.
153. Rizzo Giovanni di Vettore.
154. Roffredi Giacomo di Luigi.
155. Romano Gaspare di Nicola.
156. Rossi Bernardino di Giuseppe.
157. Rottoli Ubaldo di Giuseppe.
158. Ruffini Luigi di Ugo Nino.
159. Sangiorgi Luigi di Casciano.
160. Sasso Gaetano di Francesco.
161. Scarsi Ettore di Giovanni.
162. Schiassi Sostegno di Giuseppe.
163. Sereni Elide di Giuseppe.
164. Sesta Luciano di Giuseppe.
165. Severino Salvatore fu Angelo.
166. Simionato Bruno fu Antonio.
167. Slaviero Iles fu Benedetto.
168. Slucca Fortunato di Cesare.
169. Sola Virgilio di Gabriele.
170. Sommariva Gianfranco di Giulio.
171. Spena Raffaele di Luigi.
172. Spilimbergo Alfonso di Giuseppe.
173. Stefani Mario di Gaetano.
174. Stefanini Albo di Adolfo.
175. Stendardo Eduardo fu Carlo.
176. Tagliacarne Archimede fu Antonio.
177. Tarditi Tommaso di Francesco.
178. Tomei Eugenio fu Silvio.
179. Tonellato Antonio di Umberto.
180. Toracca Francesco di Giuseppe.
181. Torresini Armando di Marco.
182. Tosatti Alberto di Giuseppe.
183. Turchetti Sergio di Antonio.
184. Valenti Francesco di Bruno.
185. Valenti Silvano fu Giovanni.

186. Vercesi Roberto di Luigi.
187. Viola Luigi di Ettore Camillo.
188. Viola Rosario di Luigi.
189. Vitali Tito fu Filippo.
190. Volta Angiolino fu Enrico.
191. Zampini Attilio di Giuseppe.
192. Zancan Rino fu Vittorio.
193. Zirilli Mariano fu Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(3079)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Générale des Transport Maritimes à Vapeur, con sede a Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Générale des Transports Maritimes à Vapeur, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Générale des Transports Maritimes à Vapeur, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Andrea Cilento.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3106)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Unione Importatori Lubrificanti con sede a Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 19 luglio 1940-XVIII, col quale il Prefetto di Genova, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, ha sottoposto a sequestro la Società Unione Importatori Lubrificanti;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società predetta si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Unione Importatori Lubrificanti, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il conte Ettore Carafa d'Andria.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3107)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Compagnia Generale Olii Minerali con sede in Genova e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 19 luglio 1940-XVIII, col quale il Prefetto di Genova, con i poteri di cui all'art. 19 del testo unico delle leggi comunali e provinciali, ha sottoposto a sequestro la Società anonima Compagnia Generale Olii Minerali;

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società predetta si trova nelle condizioni previste dal Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Compagnia Generale Olii Minerali, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Efgardo Bazzini.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(3108)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 2 agosto 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Mariano Fortuny, vice console di Spagna a Venezia.

(3121)

In data 2 agosto 1940-XVIII è stato concesso l'exequatur al signor Piero Giani, vice console del Messico a Torino.

(3122)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 agosto 1940-XVIII - N. 171

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,25
Argentina (Peso carta)	—	4,48
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,13
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7920
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,075
Id. 3,50 % (1902)	71,67
Id. 3,00 % Lordo	51,925
Id. 5 % (1935)	93,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,425
Id Id 5 % (1936)	94,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,275
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100,35
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	95,275
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,125
Id. Id. 5 % Id. 1944	98 —
Id. Id. 5 % Id. 1949	99,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Messina

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Messina, con sede in Messina;

Dispone:

Il cav. dott. Rosario Prinzivalli è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Messina, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3039)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno « Gesù » di Andria, con sede in Andria (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 ottobre 1939-XVII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno « Gesù » di Andria, con sede in Andria, ed il dott. Sebastiano De Corato è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto dott. Sebàstiano De Corato non ha accettato l'incarico e che occorre, per tanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Daniele Ungaro è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno « Gesù » di Andria, con sede in Andria (Bari), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del dott. Sebastiano De Corato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(3036)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.